Codice A1618A
D.D. 18 novembre 2026, n. 884
L.R. n. 4/2009 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: omissis - Interventi selvicolturali nel Comune di Roccabruna - Località Colle della Ciabra, Monte Roccerè, Bosco Scuola e Borgata Castello - Istanza n. 2026/25746.

ATTO DD 884/A1618A/2026 DEL 18/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 4/2009 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: *omissis* - Interventi selvicolturali nel Comune di Roccabruna – Località Colle della Ciabra, Monte Roccerè, Bosco Scuola e Borgata Castello – Istanza n. 2026/25746.

1. PREMESSO CHE in data 19/10/2026 (ns. prot. n. 00149161) è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – istanza n. 2026/25746 ai sensi della l.r. 4/2009, dal *omissisomissisomissis*, in qualità di proprietario.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

2. RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 00149166 in data 19/10/2026;

3. PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il Piano di Gestione Forestale vigente sulle aree oggetto di intervento, approvato con D.G.R. 4 maggio 2026, n. 20-2517;

6. CONSIDERATO CHE l'intervento proposto risulta in deroga alle previsioni del Piano citato al precedente punto e che pertanto lo stesso deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b del Regolamento Forestale, secondo le procedure previste dall'art. 14, comma 1 lettera b) della l.r. 4/2009;

7. DATO ATTO CHE:
- a seguito dell’istruttoria condotta, con nota ns. prot. n. 00158109 del 03/11/2026, il Settore ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- entro i termini di legge, con nota acquisita al ns. prot. n. 00160999 del 09/11/2026, il proponente ha presentato le proprie osservazioni e controdeduzioni tecniche, corredate da documentazione integrativa;

8. VISTO il Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 17/11/2026, che si conserva agli atti, nel quale si dà atto degli esiti del sopralluogo di verifica effettuato, si propone l’accoglimento delle osservazioni presentate dal proponente e si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi progettati, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni tecniche;

9. CONSIDERATO CHE, sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta, i motivi ostativi inizialmente rilevati risultano superati e le osservazioni presentate sono ritenute tecnicamente accoglibili;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361”.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste ";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", 20 settembre 2011, n. 8/R D.P.G.R. e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,, articoli n. 4 e 17 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, art. 17 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

a) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) DI ACCOGLIERE, per le motivazioni espresse in premessa, le osservazioni e le controdeduzioni tecniche presentate dal proponente con nota acquisita al ns. prot. n. 00160999 del 09/11/2026 in

riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (ns. prot. n. 00158109 del 03/11/2026);

c) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il *omissisomissisomissis* all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Roccabruna, località Colle della Ciabra, Monte Roccerè, Bosco Scuola e Borgata Castello, sui terreni, individuati al N.C.T. di Roccabruna, al Fg. 2 mappale n. 69, Fg. 3 mappali n. 9-10-11, Fg. 4 mappale 177, Fg. 5 mappali n. 1-5-6, Fg. 8 mappali n. 1-18 e Fg. 13 mappale n. 69 per una superficie complessiva pari a 90,5919 ha, interessata da fustaia di Abete Rosso, in deroga alle previsioni del vigente P.G.F. citato in premessa, così come descritti nel progetto d'intervento agli atti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Il volume di legname che potrà essere complessivamente prelevato con l'intervento è pari a ca. 1.500 mc. Tali valori sono indicativi, in quanto il professionista ha stimato il dato mediante un rilievo speditivo.
2. Dovranno essere asportati esclusivamente gli alberi morti, schiantati o in piedi.
3. Non dovranno essere abbattute né danneggiate le piante vitali circostanti alle aree di intervento (ceppaie, parti basali del fusto e apparati radicali superficiali), con **particolare attenzione alle rinnovazione presente (latifoglie e conifere)**.
4. Non dovranno essere arrecati danni, per quanto possibile, al sottobosco e al suolo.
5. Dovranno essere rispettati i dettami dell'art. 42 del Reg. for. in merito alla tutela delle specie forestali spontanee sporadiche.
6. In considerazione della diffusa presenza di focolai di bostrico (*Ips typographus*) su abete rosso, il materiale abbattuto dovrà comunque essere esboscato. Analogamente, per quanto possibile e fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento forestale, si dovrà procedere alla rimozione anche degli scarti di lavorazione (ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni).
7. Gli interventi selvicolturali previsti nel Piano di Gestione approvato dovranno essere eseguiti al termine dei lavori autorizzati dal presente provvedimento.
8. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si dovranno osservare le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'art. 10 della L.r. n. 15/2018. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua.
9. Dovrà essere utilizzata la viabilità forestale prevista nel vigente P.G.F..
10. L'allestimento dei tracciati temporanei necessari alla realizzazione dell'intervento selvicolturale previsto deve seguire rigorosamente le disposizione dell'art. 48 del Regolamento Forestale, in particolare sono consentiti:
    - tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. I tracciati non devono superare una lunghezza massima di 200 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata dall'attività forestale, una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza massima della sezione di scavo a monte non superiore a 1 metro in funzione della pendenza, aumentabile fino a 1,5 metri per tratti non superiori al 5 per cento della lunghezza;
    - piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi, il deposito temporaneo del legname, l'installazione e l'uso delle macchine e attrezzature. La loro realizzazione deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico; la frequenza e la distribuzione delle piazzole di interscambio devono contemperare le esigenze d'uso del tracciato con la morfologia del terreno;
    - linee di avvallamento per gravità, coincidono con formazioni naturali permanenti come

impluvi, vallecole o canaloni oppure elementi artificiali temporanei come risine ancorate temporaneamente al terreno;
- linee di esbosco aeree, consistenti in varchi o corridoi atti a consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune (linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l'esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.

11. In considerazione dell'ampia estensione dell'area di intervento, della complessità dello stato in cui si trova il bosco a seguito degli schianti da vento e della rapida diffusione dei focolai di bostrico (*Ips typographus*) su abete rosso, che determinano un progressivo deterioramento dello stato fitosanitario complessivo, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, **entro l'autunno 2027, comunicazione sullo stato di avanzamento dei lavori autorizzati al Settore Tecnico Piemonte Sud**. Al ricevimento di tale comunicazione, il Settore effettuerà un sopralluogo congiunto di verifica per accertare le reali condizioni del soprassuolo, l'evoluzione del quadro fitosanitario e valutare quindi l'eventuale necessità di richiedere un adeguamento progettuale (variante) rispetto a quanto autorizzato con il presente provvedimento.
12. Al termine dei lavori e prima dell'invio del DREL, il titolare dell'autorizzazione dovrà informare il Settore Tecnico Piemonte Sud affinché possa verificare la presenza di un'adeguata rinnovazione spontanea nelle aree sgomberate dalle piante morte.
13. **Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento** dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale la **dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato. Vista la complessità e le criticità richiamate al punto precedente, tale dichiarazione dovrà essere corredata da una r**elazione tecnica a consuntivo, con allegati elaborati cartografici (inclusi gli shapefile) e documentazione fotografica georeferenziata attestante lo stato dei luoghi post-intervento**.
14. A conclusione dell'intervento dovranno essere eseguite tutte le operazioni di seguito riportate, secondo i disposti dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Forestale:
    - ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
    - sistemazione delle linee di avvallamento per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;
    - in merito ai tracciati temporanei a fondo naturale di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a): chiusura e protezione degli accessi; realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.
15. Nel rispetto dell'art. 34, comma 2 bis del Regolamento Forestale, le piazzole temporanee di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) dovranno essere ripristinate al termine dei lavori.
16. Sempre in fase di chiusura del cantiere e con particolare riferimento ai tracciati di uso ed allestimento temporaneo percorsi da mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.

d) DI STABILIRE CHE I lavori autorizzati dovranno essere terminati **entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (art. 6, co. 5 del Reg. for.).

e) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita

di visto autorizzativo al Richiedente *omissis* e DI TRASMETTERE al Nucleo Carabinieri-Forestale di Dronero.

f) DI DARE ATTO CHE:

f.1 il presente provvedimento è emanato in data anteriore alla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

f.2 per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

f.3 dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

f.4 il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;

f.5 l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo